



COMUNE DI MACERATA
POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA
- LOTTO 3 -

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

LEGGE:	a legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni e/o integrazioni;
REGOLAMENTO:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
SOCIETA'	l'impresa assicuratrice che presta la garanzia
CONTRAENTE:	L'Amministrazione Comunale di Macerata , soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
PROPRIETARIO:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
CONDUCENTE:	la persona fisica alla guida del veicolo;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
TARIFFA:	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Precisazioni

Si considerano terzi anche il Sindaco, quali trasportati, gli Assessori, il Segretario Generale, i Consiglieri ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente.

Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.

La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati)

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n°285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 45° giorno successivo a tale data, fermo restando il fatto che i contrassegni dovranno essere consegnati entro il 30 maggio di ogni anno; le rate successive

devono essere pagate entro trenta giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento.

ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società potrà aggiornare il premio alla fine di ogni anno assicurativo, a decorrere dal 30.06.2010, sulla base delle variazioni intervenute in ordine alle classi di merito (Bonus/Malus) e/o eventuali pejus nonché al numero dei mezzi assicurati in funzione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno assicurativo.

Viene concessa inoltre la facoltà di incrementare il premio alla fine di ogni anno assicurativo, a decorrere dal 30.06.2010, sulla base della rilevazione dell'indice ISTAT, tale incremento non potrà comunque superare la percentuale di inflazione annua rilevata ufficialmente dall'ISTAT nell'anno precedente.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ART. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 15.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

ART. 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato

ART. 12 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta preferibilmente sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILE E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione delle eventuale azione ricovenzionale nel giudizio promosso dalla controparte. Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno anche se i danneggiati sono stato tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprio spese, e diritto che permane anche per il conducente imputato. La Compagnia non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 2546 del 25.05.1995, ne delle spese di giustizia penale.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle **ore 24.00 del 30.09.2009** e cessa alle **ore 24:00 del 30.09.2012** senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

E' data comunque la facoltà all'Assicurato ed alla Società di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale (a partire dal 30.09.2010), mediante preavviso scritto inviato almeno due mesi prima della scadenza.

Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per qualsiasi controversia, si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente (Tribunale di Macerata).

ART. 17 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 18– INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente

ART. 19 – CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 6% da calcolarsi sul premio imponibile.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

ART. 21 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di **€ 7.500.000,00=** elevato ad **Euro 10.000.000,00=** limitatamente a Scuolabus ed Autobus di linea urbana.

ART. 22 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa applicata al momento della decorrenza del contratto (30.09.2009).

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Eventuali veicoli nuovi verranno inseriti nella classe del veicolo in sostituzione.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 23 – COASSICURAZIONE E DELEGA (Qualora operante)

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

A) Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 1.000.000,00=

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

C) RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) R C per difetti di manutenzione

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza di € 750.000,00= per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile.

E) Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00=per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

F) Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto all'art 2 ESCLUSIONI E RIVALSA, l'Impresa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186(Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- c) se il conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale sia gia' stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la societa' esercitera' il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2) del solo ente o societa' proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non e' operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

G) Rottura Cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti.

H) Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

Allegato 1)

Lista autoveicoli oggetto di copertura assicurativa

1	AUTOCARRO	FIAT 50	MC 122949	49		FISSA	D
2	AUTOCARRO	FIAT 90	MC 122950	88		FISSA	D
3	AUT. FUNEBRE	FIAT 132	MC 207489	16		FISSA	B
4	AUTOCARRO	OM 65	MC 147858	67		FISSA	D
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	MC 299858		12	B/M 0	B
6	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 750	MC 299856		10	B/M 7	B
7	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 750	MC 299859		10	B/M 0	B
8	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 750	MC 300996		10	B/M 0	B
9	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	MC 301857		12	B/M 0	B
10	AUTOVETTURA	FIAT UNO 45	MC 305034		12	B/M 0	B
11	AUTOVETTURA	FIAT UNO 45	MC 305442		12	B/M 0	B
12	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	MC 392583	16		FISSA	B
13	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	MC 391838		12	B/M 3	B
14	AUTOVETTURA	FIAT 500	MC 393074		12	B/M 3	B
15	RULLO	DYNAPAC 10	TELAIO 537611			FISSA	
16	CICLOMOTORE	MALAGUTI ZJM	TELAIO 3611870		CC. 50	B/M 1	
17	CICLOMOTORE	MALAGUTI ZJM	TELAIO 3611864		CC. 50	B/M 1	
18	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	AR637EB		13	B/M 5	B
19	AUTOVETTURA	FIAT BRAVA	AR638EB		15	B/M 0	B
20	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	AR635EB		13	B/M 5	B
21	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 75	AR636EB		13	B/M 5	B
22	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 75	AR756EH		13	B/M 5	B
23	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	AR945EF	15		FISSA	B
24	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	MC 387956	16		FISSA	B
25	CICLOMOTORE	MALAGUTI ZJM	TELAIO 3611861		CC. 50	B/M 1	B
26	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	AV614VR	15		FISSA	B
27	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	AV527VS	15		FISSA	B
28	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	AE352BB	16		FISSA	B
29	AUTOPROM.	FIAT DUCATO	MC 302175		23	B/M 0	D
30	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO 166 JTD	BE251VP		22	B/M 0	D
31	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 55	BE355VP		13	B/M 0	B
32	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 55	BC303HZ		13	B/M 6	B
33	AUTOVETTURA	FIAT SCUDO	BL737SX		20	B/M 0	D
34	AUTOCARRO	FAAM – TE600A/L	BP029TH	18		FISSA	ELETT
35	AUTOCARRO	FAAM TE 600W	BP447TH	19		FISSA	ELETT
36	AUTOCARRO	FAAM – TE600A/L	BP765TH	18		FISSA	ELETT

37	AUTOCARRO	PORTER PIAGGIO	BT539RJ	16		FISSA	B
38	AUTOCARRO	PORTER PIAGGIO	BX658AP	18		FISSA	ELETT
39	AUTOCARRO	PORTER PIAGGIO	BX743AP	17		FISSA	ELETT
40	MACCHINA OPER.	LEOMAR TORNADO	AAZ180	50		FISSA	D
41	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	BW941JY	16		FISSA	B
42	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	BW942JY	16		FISSA	B
43	CICLOMOTORE	FAAM ROLLER	ZG2RLSP48MR020005		CC50	B/M 1	ELETT
44	AUTOVETTURA	FIAT BOBLO'	BX977AJ		14	B/M 0	B
45	MOTOCICLO	BMW 650 GS KAT	BK06382		CC.650	B/M 10	B
46	MOTOCICLO	BMW 650 GS KAT	BK06381		CC.650	B/M 7	B
47	AUTOCARRO	FIAT PANDA CITY	AZ439SZ	12		FISSA	B/M
48	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AZ437SZ		12	B/M 0	B
49	MOTOCARRO	APE CAR P3	MC 76479		CC. 218	FISSA	B
50	AUTOCARRO	EUROCARRO CON GRU	CH870LJ	150		FISSA	D
51	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	CM998HG		14	B/M 0	B
52	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	CN610BL	21		FISSA	B/M
53	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	CN609BL	21		FISSA	B/M
54	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	CN608BL	21		FISSA	M
55	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	CN607BL		17	B/M 0	B/M
56	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 PAWER	CP311KT		14	B/M 0	B
57	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 PAWER	CP312KT		14	B/M 0	B
58	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK452NZ	15		FISSA	B
59	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK453NZ	15		FISSA	B
60	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK454NZ	15		FISSA	B
61	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK455NZ	15		FISSA	B
62	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK456NZ	15		FISSA	B
63	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK457NZ	15		FISSA	B
64	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK459NZ	15		FISSA	B
65	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	CK458NZ	15		FISSA	B
66	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	CT940MD	29		FISSA	D
67	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DD381GY		14	BM3	B/M
68	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	DD465GW		CC1242	BM0	B
69	AUTOVETTURA	FIAT STILO	DD466GW		CC1598	BM0	B/M
70	AUTOVETTURA	FIAT STILO	DD468GW		CC1598	BM3	B/M
71	MACCHINA OPER.	BAMFORD	AEK671	80		FISSA	D
72	AUTOCARRO	NISSAN	DG894XV	35		FISSA	D